

[DDL Stabilità 2016: primo via libera con la votazione di fiducia dal Senato](#)

20 Novembre 2015

L'Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)" (**DDL 2111/S** - Relatori la Sen. Magda Angela Zanoni del Gruppo PD e la Sen. Federica Chiavaroli del Gruppo AP (NCD-UdC), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento che riproduce le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio con alcune correzioni indicate dalla predetta Commissione su profili finanziari.

Tra le principali modifiche:

-viene modificato l'art. 13, comma 2, del DL n. 201/20111, al fine di **esonerare dall'applicazione dell'imposta municipale propria le unità immobiliari concesse in comodato** dal soggetto passivo **a parenti disabili** entro il secondo grado sia in linea retta sia collaterale, ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-viene modificato l'art. 13, comma 2, del DL n. 201/20111, al fine di esonerare **dall'applicazione dell'imposta municipale propria** le unità immobiliari non di pregio, concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia;

-viene modificato l'art. 13, comma 2, del DL n. 201/20111, al fine di **estendere l'esenzione dall'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa** destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

-vengono **fatte salve**, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della L 296/2006, **le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi** adottate dai Comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state espletate le procedure relative alle pubblicazioni previste dalla legislazione vigente;

-viene modificato l'art. 13 del DL n. 201/20111 prevedendo per **gli immobili locati con contratti a canone concordato** (di cui alla legge n. 431 del 1998) che l'imposta Imu e Tasi determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune **è ridotta al 75%**;

-viene modificato l'art. 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata DPR 131/1986 (testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro), prevedendo, ai fini dell'imposta di registro, **l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2 per cento - relativa all'acquisto della prima casa - anche in presenza dell'acquisto di una nuova abitazione**, effettuato prima della cessione del precedente immobile oggetto di agevolazione, a condizione che detto immobile venga alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto;

-viene **sostituito l'articolo 13 della legge 431/19983 sui patti contrari alla legge**, in base al quale è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone di locazione superiore a quello

risultante dal contratto scritto e registrato. In particolare, il nuovo testo pone a carico del locatore l'onere di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile;

-viene disposta l'**esenzione** da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di **ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario** promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane;

-viene previsto a modifica del testo che le **giovani coppie**, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una **detrazione fiscale** del 50 per cento per le spese sostenute **per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro** (anziché 8.000 come originariamente previsto);

-viene modificato l'art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) del D.P.R. 601/19734 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) che **riduce l'imposta** della metà nei confronti dei soggetti ivi indicati, fra cui, gli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, e loro consorzi. A tale formulazione viene, in particolare, aggiunto che la **riduzione opera anche nei confronti degli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing"** e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;

-viene modificata la norma del testo sull'ammortamento estendendo le relative previsioni anche ai macchinari ed attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di **manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie;**

-viene previsto che gli **imprenditori individuali** che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni **immobili strumentali** di cui all'art. 43 comma 2 DPR 917/1986, possono, entro il 31 maggio 2016, optare per **l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa**, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, attraverso il **pagamento di una imposta sostitutiva** dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto;

-viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti**, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi causa della mancata corresponsione di denaro **da parte di altre aziende debitorie**, imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 64,1 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). Viene demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei finanziamenti;

-viene autorizzata la spesa di **2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali;**

-al fine di **sostenere la genitorialità**, il beneficio di cui all'art. 4 comma 24 lett. b della L 92/2012 - relativo alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, **un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati)** - è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro **per l'anno 2016**. A tal fine, viene ridotto per il 2016, nella misura di 10 milioni di euro il Fondo sociale per occupazione e formazione;

-viene previsto che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative **agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro** è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della **pesca**;

-viene modificato il comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (sul sisma in Abruzzo), al fine in particolare di specificare che per **i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici** "che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al Dlgs 42/2004", la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, **la funzione di stazione appaltante è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche**;

-vengono introdotte disposizioni per la **semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera m), del DPR 357/1997. In particolare, al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, si prevede che **i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedano ad effettuare le valutazioni di incidenza sui piani territoriali e urbanistici** relativi a siti di importanza comunitaria interamente ricadenti nel loro territorio, in relazione a una serie di interventi minori espressamente indicati;

-vengono introdotte disposizioni per **promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società** che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di **beneficio comune** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse;

-con riferimento alla norma del testo finalizzata a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai **soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi** per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, viene, in particolare, chiarito che **l'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità**;

-vengono introdotte misure in favore delle **popolazioni colpite dal terremoto a modifica del DL 74/2012** ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"), convertito dalla L 122/2012, **del DL 83/2012** (art. 10 - "Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012"), convertito dalla L 134/2012, **e del DL 43/2013**, convertito dalla L 97/2013 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"). In particolare, al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dai sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono autorizzati per il 2016, in favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati, **160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna e un importo pari a 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica**;

-viene **ridotto** di 40 mln di euro nel 2016 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, le risorse **per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale**;

-con riferimento alla norma del testo riguardante i mutui contraibili dagli enti locali **per edilizia giudiziaria**, viene previsto che nel caso in cui i mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti per l'edilizia giudiziaria siano stati estinti, l'immobile possa essere **destinato dall'amministrazione**

interessata a finalità differenti dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

-viene rifinanziato il **Fondo per le esigenze indifferibili**, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (L 190 del 2014) per un importo pari a 13 milioni;

-viene estesa la norma del testo sul finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni anche alla **valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici;**

-viene **riprodotto quanto disposto dall'articolo 1 del DL 179/2015** (Regime contabile e anticipazione di liquidità) in fase di conversione alle Camere, di cui viene disposta l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. Il predetto decreto interviene sulle modalità di **contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità prevista dagli articoli 2 e 3 del DL35/2013** in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale 185 del 2015;

-viene modificata la lettera a) del comma 6, dell'articolo 35 del provvedimento, nel senso di specificare che in sede di attribuzione degli spazi finanziari di cui gli enti locali necessitano per sostenere le **spese relative agli interventi per l'edilizia scolastica** (spese che sono escluse dal saldo individuato per il pareggio di bilancio, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro e qualora siano state effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione o su risorse rinvenienti dal ricorso al debito), sarà attribuita **massima priorità anche alle spese sostenute dai Comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti** destinati agli interventi di **edilizia scolastica** esclusi dal beneficio di cui all'articolo 48, comma 1, del DL 66/2014;

-viene prevista la destinazione da parte dell'INAIL, nell'ambito degli **investimenti immobiliari** di cui al piano di impiego dei fondi disponibili (art. 65 della L 153/19699, **di ulteriori 50 milioni di euro** per la **realizzazione delle scuole innovative**. Sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL mentre le somme incassate dagli enti locali mediante la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione di ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole innovative;

-vengono introdotte misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio prevista dal testo. In particolare, si consente agli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo, la **possibilità di richiedere gli spazi finanziari di cui necessitano** nell'esercizio in corso **per sostenere impegni di spesa in conto capitale**. Analogamente gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo, comunicano gli spazi che **intendono cedere nell'esercizio in corso**. Tali comunicazioni vanno effettuate al MEF-Dipartimento della RGS entro il termine perentorio del 15 giugno. Entro il 10 luglio il Dipartimento della RGS aggiorna i nuovi obiettivi degli enti interessati per l'anno in corso e per il biennio successivo. In ogni caso, la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero;

-viene modificato l'articolo 40 del provvedimento al fine di prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016) il termine per **l'assunzione di obbligazioni giuridicamente** vincolanti, qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013, si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA;

-viene esplicitata **l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese (PMI)**

per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti dei **fondi strutturali** (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR e Fondo sociale europeo FSE) e dei relativi Piani operativi regionali e nazionali (POR e PON rispettivamente) per il periodo 2014-2020;

-viene modificata la disposizione prevista nel testo sulla **rideterminazione del valore dei terreni edificabili**, o con destinazione agricola, e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. In particolare, viene precisato che le aliquote di cui agli artt. 5, c. 2 e 7, c. 2 della L. 448/2001 **sono pari all'8 per cento**;

-viene previsto che, limitatamente ai **beni immobili**, i **maggiori valori iscritti in bilancio** ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di riconoscimento fiscale di tali valori, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017;

-vengono apportate modifiche al D.P.R. 633/1972 in materia di IVA. In particolare, viene rimosso dalla parte III della tabella A concernente i beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta (10 per cento) le **locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti**.

In corso d'esame sono stati **accolti numerosi ordini del giorno**, ed in particolare, [G/2011/179/5 \(testo 2\)](#) (a firma della Sen. Nicoletta Favero – PD) che – come **richiesto ed auspicato dall'ANCE** (si veda, al riguardo, da ultimo, notizia di ["Interventi" del 10 novembre 2015](#)) – impegna il Governo “a valutare l'opportunità di intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, **per rendere l'esonero del contributo di licenziamento, previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese**”.

Il testo passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.

per i [precedenti del 29 ottobre u.s.](#)